

**C.A.T.**

Comitato Associazioni di Tutela

Associazioni aderenti:

**Aism Regionale**

**Anffas Jesi**

**Angsa Marche**

**Ass. Libera Mente**

**Centro H**

**Tribunale della salute Ancona**

**Alzheimer Marche**

**Anglat Marche**

**Ass. Free Woman**

**Ass. Paraplegici Marche**

**Gruppo Solidarietà**

**Uildm Ancona**

**Ass. La Meridiana**

**Ass. La Crisalide**

.....  
Ancona, 8 ottobre 2007

- Assessore Politiche sociali Regione Marche
- Dirigente Servizio Politiche sociali Regione marche

Oggetto: Emanazione atti applicativi Regolamento regionale 3-2006 in materia di autorizzazioni sociali e socio-sanitarie

Con la presente si viene a sollecitare l'emanazione dell'atto di cui all'art. 5, comma 2, del Regolamento 3-2006 (2. Al fine di promuovere l'aggiornamento, la formazione e la riqualificazione del personale in servizio, con particolare riferimento alle figure educative e di assistenza socio-sanitaria, la Giunta regionale definisce, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i percorsi formativi ed i crediti necessari ad acquisire i titoli professionali o la certificazione di competenze equivalenti) che doveva essere emanato entro il mese di maggio 2007 .

Allo stesso modi si chiede l'emanazione degli atti previsti dai commi 4 e 5 dello stesso articolo (4. In deroga a quanto previsto negli allegati A e B, nelle more di attivazione e realizzazione dei corsi di formazione professionale per OSS, la funzione socio-sanitaria può essere svolta da personale in possesso delle qualifiche di OTA, OSA, ASA, ADEST, ASS e AdB conseguite al termine della frequenza di corsi di formazione professionale autorizzati e individuati dalla Giunta regionale o in possesso del diploma di scuola media inferiore e di due anni di esperienza in strutture similari, fermo restando l'obbligo per il personale medesimo di acquisire i requisiti professionali con le modalità definite dalla deliberazione di cui al comma 2.

5. Le strutture operanti che hanno avanzato richiesta di autorizzazione per comunità socio-educativo-riabilitativa, residenza protetta e centro socio-educativo-riabilitativo diurno per disabili di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), e comma 4, lettera a), della l.r. 6 novembre 2002, n. 20 e che accolgono utenza diversa o in numero superiore a quanto previsto all'allegato A, possono essere autorizzate ad esercitare l'attività anche in deroga alla tipologia di utenza ed alla capacità ricettiva prevista per tali strutture ed alla articolazione in nuclei. L'autorizzazione è subordinata alla prescrizione che le suddette strutture presentino un programma di adeguamento ai requisiti previsti dal presente regolamento, concordato con i servizi sociali e sanitari territoriali e redatto secondo le modalità, gli indirizzi e i termini stabiliti dalla Giunta regionale. Le predette strutture, qualora ospitino soggetti in numero superiore alla capacità ricettiva prevista nell'allegato A, non possono accogliere nuova utenza fino al raggiungimento del possesso dei requisiti previsti).

Si riafferma inoltre l'indispensabilità della definizione dei requisiti professionali per i servizi sociali e socio-sanitari domiciliari rivolti a minori, disabili, anziani (assistenza educativa, assistenza alla persona) che prevedono figure professionali similari a quelle dei servizi diurni e residenziali normati dalla legge 20/2002. Tale regolamentazione oggi avviene esclusivamente tramite le indicazioni dei capitolati d'appalto degli enti locali.

Si coglie l'occasione, infine, per ribadire l'urgenza della emanazione della legge di riordino regionale dei servizi sociali; la legge 43 ha quasi venti anni ed è, a nostro avviso, improponibile in un quadro di competenza esclusiva dei servizi sociali continuare, di fatto, non avere la legge di settore di riferimento.

cordiali saluti

Per il Comitato  
Fabio Ragaini

